



PROVINCIA DI SIENA

Servizi Tecnici Edilizia

OGGETTO:

Lavori di RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNI SOLAI E SOSTITUZIONE DEO
CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO" I.I.S. A.AVOGADRO"
CON SEDE IN ABBADIA SAN SALVATORE (SI) – via Case nuove , 27

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

CUP N. B28B20000170001

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE PRIMA

PROGETTISTI

Consorzio A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile scarl C.F./P.IVA 04023930987
con sede legale in VIA SAVONA 22 , 25125, BRESCIA (BS)

IL R. U. P.
Ing. Rita Frangipane

SOMMARIO

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione	
Art. 3 - Consistenza del Capitolato Speciale d'Appalto - Forma e principali dimensioni delle opere.....	
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTABILITÀ E PAGAMENTI – DISPOSIZIONI DIVERSE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA – ALTRE DISPOSIZIONI	
DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	
Art. 4 - Disposizioni generali	
Art. 5- Diminuzione ed aumento dei lavori.....	
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto	
Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative	
Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore.....	
Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore	
Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere.....	
Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore	
Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	
Art. 13- Direzione dei lavori	
Art. 14 - Cartello di cantiere	
Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere	
Art. 16 – Modifica del contratto durante la sua efficacia	
ESECUZIONE DEI LAVORI.....	
Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori.....	
Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione, penalità in caso di ritardo e sospensione lavori	
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	
Art. 22 - Recesso dal contratto.....	
Art. 23 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore	
Art. 24 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste	
Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori	
Art. 26 - Prescrizioni sulla mano d'opera	
Art. 27 - Subappalto	
Art. 28 - Responsabilità in materia di subappalto	
Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori.....	
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	
Art. 31 - Danni e danni per causa di forza maggiore.....	
Art. 32 - Ultimazione dei lavori	
Art. 33 - Obblighi manutentori delle opere eseguite	
CONTABILITÀ E PAGAMENTI.....	
Art. 34 - Lavori a misura	
Art. 35 - Lavori a corpo	
Art. 36 - Lavori in economia.....	
Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	
Art. 37bis – Conferimento a discarica - Oneri a discarica	
Art. 38 – Modalità di pagamento	
Art. 38 bis – DURC di congruità della manodopera	

Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi	
Art. 40 - Compensazione e revisione dei prezzi contrattuali.....	
Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi.....	
Art. 42 - Perizie di variante e suppletive	
Art. 43 - Conto finale e rata di saldo	
Art. 44 – Certificato di collaudo provvisorio	
DISPOSIZIONI DIVERSE.....	
Art. 45 - Risarcimento dei danni e rimborso spese	
Art. 46 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 47 - Definizione delle controversie	
Art. 48 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita.....	
Art. 49 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera.....	
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA.....	
Art. 50 – Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere.....	
Art. 51 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore.....	
Art. 52 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi.....	
Art. 53 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere.....	
Art. 54 - Obblighi dei lavoratori dipendenti.....	
Art. 55 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze.....	
Art. 56 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza	
ALTRE DISPOSIZIONI	
Art. 57 - Normativa di riferimento.....	
Art. 58 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori	
Art. 59 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	
Art. 60 - Forma e contenuto delle riserve	
Art. 61– Applicazione Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici e nel PNRR	
ALLEGATO A – SCHEMA CARTELLO DI CANTIERE.....	

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste finalizzate al rinforzo strutturale dei solai di copertura in latero cemento del lotto 1 e del lotto 2 dell'edificio scolastico sede dell'ISTUTUTO AVOGADRO, posto nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI) Via Case Nuove 27. I solai oggetto di intervento, identificati nelle planimetrie con le lettere B ed F, sono non pienamente rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti dalle attuali normative NTC18.

L'intervento di rinforzo prevede l'inserimento di un graticcio di travi intradossali in acciaio al fine di ridurre la luce dei solai esistenti e di conseguenza le azioni sollecitanti. Conseguentemente a questi interventi vengono effettuati dei ripristini necessari per rendere fruibile l'edificio scolastico. Inoltre è prevista la demolizione dei Controsoffitti di tipo pesante in lastre di gesso e la posa di nuovi controsoffitti in pannelli componibili.

L'opera è finanziata per intero con fondi del PNRR, pertanto l'appalto sarà soggetto al rispetto dei principi del DNSH – Do no significant harm, in particolare dell'Unità di misura M4C113.3, come meglio descritto nella documentazione progettuale.

Inoltre l'impresa esecutrice è tenuto al rispetto dell'art.47 della legge 108/2021 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" e del Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quanto non diversamente specificato nel presente Capitolato all'art.61, negli avvisi e nella lettera di invito.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 691.233,57 (diconsi Euro SEICENTONOVANTUNOMILADUECENTOTRETRATRE/57) comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza per € 12.000 (diconsi Euro Dodicimila/00) non soggetti a ribasso, ed è definito come segue.

Categoria All. A) d.P.R. n. 207/10	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	A Importo al netto degli oneri della sicurezza (€)	B Oneri sicurezza (€)	IMPORTO A+B (€)	%	Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (Cs) o SIOS
OS18-A Componenti strutturali in acciaio	SI	485.980,80	8585,81	494.566,61	71,54	Cp SIOS
OG1 Edifici civili ed industriali	SI	132.212,95	2.335,80	134.548,75	19,47	Cs
OS28 Impianti termici e di condizionamento	SI	15.424,14	272,50	15.696,64	2,27	Cs
OS30 Impianti interni elettrici	SI	45.615,68	805,89	46.421,57	6,72	Cs
Totale		679.233,57	12.000	691.233,57	100%	

- a) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta **€ 679.233,57**
- b) Importo costi della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta **€ 12.000,00**
- Importo a) + b) **€ 691.233,57**

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L.n.120/2020, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara - ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L.n.120/2020 - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto di appalto dei lavori è da stipularsi a misura, ai sensi dell'art 59, comma 5.bis, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 - Consistenza del Capitolato Speciale d'Appalto - Forma e principali dimensioni delle opere

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal Capitolato Speciale d'Appalto oppure dalla normativa e dalla prassi di corrente uso tecnico che precisano la regola dell'arte da applicare all'appalto.

Nell'eventualità si renda necessaria l'esplicitazione di aspetti suddetti, compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del Procedimento, fornire all'Appaltatore sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto.

**CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO –
ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTABILITÀ E PAGAMENTI – DISPOSIZIONI DIVERSE –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA – ALTRE DISPOSIZIONI**

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4 - Disposizioni generali

Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L.

Le approvazioni da parte della D.L., la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà, durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

In particolare l'Appaltatore dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per accesso al centro storico, all'attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le opere che potranno essere perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con l'accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato o di uso corrente per l'applicazione della regola dell'arte e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia l'eventuale contestazione o l'eventuale riserva che egli iscriva negli atti contabili.

All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

L'Appaltatore avrà in generale disponibilità esclusiva delle aree consegnate fermo restando la facoltà del Committente di accedere alle aree, anche per tramite di altri soggetti incaricati dallo stesso e fermo restando il necessario coordinamento operativo ed in materia di sicurezza. Si precisa inoltre che, sebbene le aree di lavoro siano consegnate all'Appaltatore, la Direzione Lavori potrà imporre in qualsiasi momento e per qualsiasi area, l'esecuzione dei lavori anche per sub-lotti e/o fasi successive di esecuzione e completamento, al fine di minimizzare od escludere interferenze con altre attività ed in particolare con l'attività didattica senza che l'Appaltatore possa mai eccepire che le lavorazioni eseguite in questo modo richiedano compensi integrativi.

Art. 5 - Diminuzione ed aumento dei lavori

È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto.

In tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'elenco dei prezzi unitari

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad esso allegati:

- i piani di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza) previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- tutte le pratiche e gli elaborati utili per l'ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con particolare riferimento agli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel

presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato.

Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative

Garanzia definitiva

La garanzia definitiva costituita dall'Appaltatore verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del collaudo provvisorio tecnico-amministrativo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata dall'Appaltatore qualora in corso d'opera sia stata incamerata dalla Stazione appaltante parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, ed è integrata in caso di aumento degli stessi importi.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema-tipo vigente che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle già menzionate garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di "collaudo provvisorio" e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, **per un massimale pari all'importo del contratto.**

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai sensi del comma 10 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente articolo devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dovranno essere conformi agli schemi di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31.

La garanzia e la polizza di cui al presente articolo dovranno essere integrate dall'Appaltatore nei

casi in cui intervengano modifiche di cui all'art. 2 del presente Capitolato e nei casi in cui intervengano ulteriori modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'impresa, dopo la stipula del contratto, previa convocazione della consegna dei lavori, non provveda a presentare la polizza assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile, nel tempo massimo di 10 giorni, il R.U.P. si riserva di applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore

L'appaltatore elegge, ai sensi dell'art. 2 del D.M.LL.PP. n.145/2000 il proprio domicilio presso la Provincia di Siena.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate via PEC (art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000). Per la spedizione di plichi cartacei voluminosi si potrà procedere anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano della documentazione con lettera di accompagnamento (completa dell'elenco dettagliato della documentazione allegata) in duplice copia che dovrà essere firmata e timbrata in originale da entrambe le parti in segno di avvenuta consegna.

Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente. La persona designata deve essere fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale rappresentante, dovrà anche essere autorizzato ad allontanare il Direttore di Cantiere, gli assistenti e gli operai dal cantiere nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 6 del D.M. 145/2000 e/o su semplice richiesta verbale del Direttore Lavori.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e/o giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente e alla Direzione Lavori i contatti (telefonici – posta elettronica) di riferimento:

- del Direttore Tecnico di Cantiere;
- del Capo Cantiere, che dovrà avere la competenza professionale adeguata all'importanza dei lavori;
- di un Vice Capo Cantiere, che dovrà avere competenza adeguata a sostituire il Capo Cantiere in caso di necessità.

Le suddette figure dovranno avere una comprovata, documentata ed estesa pluriennale esperienza lavorativa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli descritti nel presente Capitolato, comprovata a livello documentale dal curriculum vitae e da una lista di referenze, da sottoporre alla Direzione Lavori su richiesta dello stesso. Resta inderogabilmente stabilito che:

- 1. Almeno uno dei tre soggetti sopra indicati dovranno essere sempre presente in cantiere durante le lavorazioni;
- 2. l'Appaltatore dovrà comunicare con congruo anticipo ogni variazione dei nominativi dei soggetti sopra indicati, dei loro recapiti, nonché di ogni altra figura indicata nell'organigramma;
- la violazione degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 implica la facoltà di risoluzione del contratto per colpa dell'impresa;

- la Direzione Lavori avrà la facoltà di ottenere, su richiesta scritta motivata, la sostituzione dei responsabili di cantiere dell'Appaltatore, in ogni momento nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il Direttore Tecnico di Cantiere, il Capo Cantiere, il Vice Capo Cantiere devono partecipare, quando convocati, alle riunioni e/o sopralluoghi indetti dalla Direzione Lavori, al fine di verificare e coordinare l'avanzamento dei lavori in relazione al programma generale, risolvere problemi tecnici, impartire ordini e decisioni relative a modifiche e varianti. La partecipazione alle riunioni dei soggetti convocati è obbligatoria ed in caso di assenza ingiustificata l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni provocati per il mancato coordinamento dei lavori.

Il Capo Cantiere (o in sua sostituzione il Vice Capo Cantiere) ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente il Giornale dei Lavori redatto dal personale dell'Ufficio di Direzione Lavori dove saranno riportati: dati significativi sull'andamento dei lavori, maestranze e attrezzature presenti, condizioni meteorologiche, disposizioni della Direzione Lavori, e quant'altro significativo per l'andamento dei lavori. Il Capo Cantiere e il Vice Capo Cantiere devono possedere delega per ricevere per conto dell'Appaltatore e del Direttore Tecnico di Cantiere tutte le comunicazioni relative all'appalto (da parte del Committente, del Direttore Lavori, del CSE e di ogni altro soggetto autorizzato).

Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico – nel caso di specie un ingegnere iscritto all'albo nella sezione "A, Settore Civile ed Ambientale" o di un geometra con comprovata esperienza pluriennale nel settore- rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 105, comma 17, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potrà ordinare la sospensione del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante. Tale persona, insieme all'appaltatore e alle altre figure dallo stesso nominate, sarà responsabile della corretta realizzazione delle opere. Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Appaltatore che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà sottoscrivere tutti gli atti contabili partecipando alle verifiche ispettive dell'Ufficio Direzione lavori. Il Direttore Tecnico di cantiere oltre a presenziare alle fasi operative dei lavori dovrà partecipare ai sopralluoghi congiuntamente alla Direzione lavori.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui all'art. 8, o delle persone di cui all'art. 9 e al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui all'art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007, l'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi

confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Cassa Edile i subcontratti, compresi i distacchi, stipulati per l'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio della relativa prestazione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

- 1) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, per le parti ancora in vigore;
- 2) D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- 3) D.L. n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito in L.n.120/2020;
- 4) D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in L. n. 108/2021;
- 5) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- 6) Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" adottato con D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;
- 7) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- 8) le linee guida emanate dall'ANAC;
- 9) L.R 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
- 10) il Regolamento di attuazione della L.R. n. 38/2007 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R del 27/05/2008 per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
- 11) la normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare il D.Lgs. 81/2008;
- 12) legge 19 marzo 1990, n. 55, per le parti ancora in vigore;
- 13) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 14) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;
- 15) L.R. 18/2019 "Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007";
- 16) D.G.R. 193 del 24/02/2020 "Approvazione della disciplina attuativa dell'art.4 della L.R.18/2019 per l'introduzione del Durc di congruità negli appalti di lavori";
- 17) le Norme Tecniche sulle Costruzioni D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21/01/2019;
- 18) il D.Lgs. n.152/2006 "Testo unico ambientale";
- 19) il D.M. del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- 20) il D.P.R. n. 380 del 2001 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e L. n. 1086 del 1971;
- 21) il D.P.C.M. del 1° marzo 1991 e successive modificazioni, in materia di esposizioni ai rumori;
- 22) la L.R. n.89 del 1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e relativo regolamento di cui al D.P.G.R. n. 2R del 2014;

- 23) il D.P.R. n. 142 del 30/3/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n.447";
- 24) la L.R. n. 20 del 2006 "Norme di tutela delle acque dall'inquinamento" e relativo regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46R del 2008;
- 25) il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, "Regolamento per la disciplina delle terre e rocce da scavo";
- 26) il Regio decreto n. 523 del 1904, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- 27) le Linea Guida redatta da ARPAT Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", ultima edizione;
- 28) la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013;
- 29) REGOLAMENTO UE 241/2021 con riferimento all'art.18
- 30) Le "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", ARPAT
- 31) D.Lgs. n. 56/2017;
- 32) L. 55/2019;
- 33) "Norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade" approvate con D.M. 05/11/2001;
- 34) "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" approvate con D.M. 19/04/2006;
- 35) Legge 1° marzo 1968 n.186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- 36) Dlgs 19 Maggio 2016 n.86 Attuazione della Direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
- 37) Decreto 22 gennaio 2008 n.37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- 38) Norma CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
- 39) Norma CEI 0-3 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati;
- 40) Norma CEI 64-8/1-2-3-4-5-6-7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Comprese tutte le varianti a tali norme;
- 41) Norma CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
- 42) Norma CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- 43) Norma CEI 64-50 Edilizia residenziale – Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori ausiliari e telefonici;
- 44) CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" Febbraio 2013;
- 45) CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" Febbraio 2013;
- 46) CEI EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone" Febbraio 2013;
- 47) CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture" Febbraio 2013;
- 48) CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture" Febbraio 2013;
- 49) Norma CEI 81-27 Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni all'arrivo della linea di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione;
- 50) Norma CEI 81-29 Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305;

- 51) Norma CEI 81-30 Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2);
- 52) Regolamento UE n. 305/2011 Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
- 53) Prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco;
- 54) Prescrizioni e raccomandazioni dell'I.S.P.E.S.L.;
- 55) Normativa e prescrizioni UNEL ed UNI
- 56) tutte le norme e disposizioni tecniche richiamate negli elaborati del progetto esecutivo oppure applicabili ad esso secondo la corrente regola dell'arte.

Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all'approvazione del certificato di "collaudo provvisorio", fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile. Al termine dei lavori, e prima dell'emissione del certificato del/dei collaudi statici delle diverse unità strutturali, l'appaltatore è tenuto a predisporre a propria cura e spesa gli elaborati grafici completi corrispondenti a quanto effettivamente realizzato per quanto concerne gli impianti (as-built). L'appaltatore dovrà consegnare gli elaborati as built alla Stazione Appaltante in 2 copie cartacee ed una digitale in DVD/pennasb contenete l'output in pdf oltre ad una copia della documentazione in formato editabile. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Direttore tecnico di cantiere e dall'impresa. Prima della consegna degli elaborati alla Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà chiedere al Direttore dei lavori la vidimazione degli "as built", finalizzata al controllo tecnico dellacorrispondenza degli elaborati all'effettivo sviluppo del cantiere.

Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H);
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le pratiche di autorizzazione da parte dei suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi/titoli abilitativi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale;
- le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori.
- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare

- spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con la relazione e gli allegati;
 - il mantenimento del cantiere e la gestione dello stesso attuando le indicazioni contenute nell'ultima edizione delle "linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" emanate dall'ARPAT;
 - il prelievo dei campioni dei materiali da eseguire in presenza della Direzione Lavori e secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni e nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 617 del 02/02/09, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. L'appaltatore è il responsabile della qualità del calcestruzzo che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, il quale rimane comunque responsabile dell'esecuzione del prelievo dei campioni e del controllo di accettazione, compresa la competenza per la redazione del verbale di prelievo. L'esito positivo del controllo di accettazione consentirà il collaudo delle strutture.
 - E' altresì onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisoriale ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal collaudatore. **In definitiva, restano a carico della Provincia di Siena le sole spese di certificazione delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio;**
 - la disponibilità a propria cura e spese degli operai e dei mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo e/o verifiche, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.
 - il completo ripiegamento del cantiere al termine dei lavori;
 - la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, nonché la manutenzione occorrente per il transito in sicurezza di veicoli e pedoni. È inoltre obbligo ed onere dell'Appaltatore, attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'assenza di dispersione di liquidi, polveri, detriti e materiali all'esterno al cantiere e soprattutto sulla viabilità aperta alla circolazione interna dell'area scolastica.
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che

questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero - o su necessità - delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione;
- Le eventuali acque di lavaggio di macchine e attrezzature utilizzate, in quanto acque di lavorazione dovranno essere trattate come rifiuti, ossia raccolte e inviate a smaltimento presso impianti autorizzati;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- il completo sgombero del cantiere entro 7 giorni dal positivo collaudo provvisorio (o controllo per la certificazione di regolare esecuzione) delle opere;
- l'ottenimento dei permessi, con relativi oneri, propedeutici alla chiusura o modifica al transito veicolare e pedonale delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto, qualora necessario;

I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Direzione Lavori. Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte del Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere. L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Direzione Lavori i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori. Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali. La Direzione Lavori potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese. Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra scritto entro il termine prescritto dalla Direzione Lavori, questa potrà provvedere "in danno", addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita "in danno". Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere

avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali. La Direzione Lavori avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. **L'Appaltatore è tenuto a fornire nei termini previsti nel presente Capitolato e comunque almeno 10 giorni prima della data di conferimento in cantiere necessaria per il rispetto dei programmi temporali, tutte le schede, certificazioni e d'ogni altra documentazione di attestazione della qualità dei materiali utilizzati e della loro conformità alle prescrizioni di Capitolato.**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo.

È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione o alla conduzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Stazione appaltante sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

Infine, l'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.

Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l'Appaltatore deve tener conto nell'offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Infine, al completamento dell'intervento o, comunque, secondo tempistiche, anche diverse stabilite dal Direttore Lavori, l'Appaltatore è tenuto a predisporre su richiesta del Direttore dei Lavori e consegnare disegni dettagliati delle opere realizzate in relazione alle opere impiantistiche riportanti ogni dettaglio delle opere appropriatamente rappresentate e caratterizzate sia in termini di caratteristiche costruttive, di ubicazione nello spazio e di interrelazione con altre opere o opere esistenti. Si veda al proposito anche le NOTE riportate nel computo metrico degli impianti elettrici pag.18 relativamente al SISTEMA D SUPPORTO SISMA RESTISTENTE ANTISISMICO. Gli elaborati dovranno essere forniti sia in formato cartaceo, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, sia in formato elettronico (.dwg tridimensionale). Il Direttore Lavori procederà alla verifica degli elaborati forniti, essendo l'Appaltatore tenuto a fornire ogni supporto e assistenza per tale verifica. Qualora, nell'ambito di tale verifica, il Direttore Lavori riscontri difformità tra le opere realizzate e gli elaborati forniti, egli ordinerà all'Impresa l'aggiornamento degli elaborati stessi, che deve intendersi integrale per tutte le opere oggetto dell'elaborato, indipendentemente dalle difformità riscontrate dalla Direzione Lavori; la Direzione Lavori fisserà un termine appropriato per l'aggiornamento degli elaborati. Qualora l'Impresa non fornisca tempestivamente gli elaborati di cui al presente articolo, e continui a non consegnarli dopo essere stata sollecitata dalla Direzione Lavori dopo la fissazione di un appropriato termine, oppure non fornisca gli aggiornamenti nel termine indicato dalla Direzione Lavori, oppure gli aggiornamenti risultino, a seguito di ulteriori verifiche della Direzione Lavori, non conformi alle opere realizzate, le opere oggetto di tali inadempimenti non potranno essere contabilizzate, oppure, qualora già precedentemente contabilizzate, saranno portate in detrazione nei successivi SAL fino a quando l'inadempimento non sia stato sanato. In ogni caso, nel persistere degli inadempimenti da parte dell'Appaltatore, e previa diffida all'Appaltatore, il Direttore Lavori potrà ordinare a Terzi l'esecuzione del rilievo di tutte o parte delle opere eseguite e la redazione dei relativi disegni "as built", con addebito dei relativi costi all'Appaltatore, la cui congruità non potrà essere contestata. In ogni caso entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori di ciascun lotto, l'Appaltatore dovrà fornire al Direttore Lavori, timbrati e firmati dal Direttore di Cantiere e dallo stesso Appaltatore:

1. tutti i disegni as-built, in copia riproducibili, anche se precedentemente già forniti in tutto o in parte su richiesta del Direttore dei lavori;
2. le certificazioni dei materiali, i formulari dei rifiuti
3. il Piano di Manutenzione delle opere che lo richiedono.

E' importante che l'appaltatore rispetti i tempi di cui sopra per consentire la redazione del verbale e relativa presa in consegna anticipata della porzione di edificio oggetto di intervento in modo da consentire l'avvio dei lavori al successivo Lotto, come da cronoprogramma.

Considerata l'interferenza con l'attività didattica in corso all'interno dell'edificio scolastico è richiesto che, in fase di redazione del programma di dettaglio, da aggiornare in base all'avanzamento dei lavori, le varie fasi lavorative e le zone di intervento, riportate nel PSC, dovranno essere condivise anche con il dirigente scolastico e, qualora richiesto, anche con l'RSPP della scuola, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. In linea generale le lavorazioni ritenute più invasive e rumorose, quali le rimozioni e le demolizioni dovranno essere effettuate in orario pomeridiano e l'accesso al cantiere dei mezzi pesanti per carico e scarico non potranno avvenire nelle ore di punta (ingresso/uscita). Inoltre Le lavorazioni interne all'edificio dovranno essere svolte comunque per zone segregate rispetto all'attività scolastica,. Si evidenzia che da metà giugno fino a metà luglio si svolgono gli esami di maturità e pertanto i lavori interni dovranno essere effettuati solo nelle parti dell'istituto dove non vengono svolti gli esami.

In particolare, nessun tipo di lavorazione interna al fabbricato può essere effettuata durante il periodo di svolgimento degli esami scritti, ovvero per una durata di tre giorni.

Inoltre, si dovrà sempre:

- Non interferire sui percorsi di esodo sia interni che esterni all'edificio;
- Non eseguire le lavorazioni all'interno dell'istituto in zone frequentate da studenti o personale scolastico;
- Nelle zone ove sono previste demolizioni dovranno essere realizzate delle separazioni del cantiere dalla scuola con tavole di legno e teli di nylon per impedire la fuoriuscita di polveri;
- Le lavorazioni rumorose dovranno essere spostate nel pomeriggio;
- Concordare con il dirigente scolastico e con l'RSPP le modalità di intervento e le zone dove intervenire.
- Prevedere, a carico della ditta appaltatrice, tutti i lavori di facchinaggio che si rendessero necessari per effettuare le lavorazioni, sia per lo spostamento dei materiali che per il loro ripristino.

Art. 13- Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e – se ritenuto necessario dalla stessa committenza - da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori – ove costituito - ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, consegnati a mano, inviati con raccomandata A/R o via PEC. In tale ultimo caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

Art. 14 - Cartello di cantiere

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Appaltatore, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dalla Stazione appaltante.

Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con

materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla Stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Trattandosi di opera finanziata dal PNRR il cartello di cantiere dovrà riportare il simbolo dell'Unione europea e la dicitura FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere

Le opere la cui costruzione è oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate **a misura**.

Art. 16 – Modifica del contratto durante la sua efficacia

1. La Stazione appaltante ha la facoltà di apportare al contratto, durante il suo periodo di efficacia, le modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste nel medesimo art. 106.

2. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche in aumento, così come previsto nel precedente art. 2 del presente Capitolato, in base all'andamento delle esigenze di tutela sanitaria.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di far eseguire all'Appaltatore le modifiche non sostanziali nei limiti del 15%, per modifiche ritenute non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Il direttore dei lavori potrà, inoltre, disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori

1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La Direzione Lavori, con invito scritto trasmesso via PEC, indicherà all'Appaltatore, con preavviso di almeno 10 giorni, il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori stessa, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo.

2. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine stabilito per la consegna di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

3. Trattandosi di opere da eseguire su due LOTTI dell'edificio, la Direzione Lavori effettuerà la consegna in una sola volta per tutta l'opera appaltata in modo da dare all'appaltatore la possibilità di organizzare al meglio le lavorazioni e reperire i materiali occorrenti in tempo utile per la realizzazione dell'intera opera, precisando però che le lavorazioni interesseranno un lotto alla volta, secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo dei lavori. L'appaltatore potrà accedere, al di fuori dell'orario delle lezioni, al Lotto dell'edificio non oggetto in quel momento di intervento per sopralluoghi, ricognizioni, misurazioni, approfondimenti, saggi... in accordo con la Direzione dei lavori.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche prima del perfezionamento del contratto d'appalto, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni. In questo caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun rimborso salvo il rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore allo 0,2 dell'importo netto contrattuale.
6. È facoltà della Stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi sei mesi complessivi.
7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre novanta giorni, trascorso tale tempo è facoltà dell'appaltatore chiedere di recedere dal contratto.
8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore di cui al comma 7 verrà riconosciuto all'appaltatore quanto realizzato in base allo stato di avanzamento dei lavori, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
9. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto.
8. Il direttore dei lavori, al fine di procedere con la consegna dei lavori, comunica con un congruo preavviso – non inferiore a 10 giorni - all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al tracciamento delle opere.
9. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione, penalità in caso di ritardo e sospensione lavori

1. Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento è pari a **215 (DUECENTOQUINDICI) giorni** naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In ogni caso, per il ritardo di detta ultimazione verrà applicata una penale dell'**uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali suddette non esclude in ogni caso il diritto della S.A. al risarcimento del maggior danno subito, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera del'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Concorrono al raggiungimento del limite massimo della penale, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, stabilito all'art.50 del Decreto legge n.77 del 2021, anche le penali applicate per inadempienze di cui all'art. 61 punto 5 e all'art.7 ultimo capoverso e punto 6 dell'art.19 del presente capitolato Speciale di appalto

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016). Il verbale di sospensione dei lavori e di ripresa dei lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dal D.Lavori, dall'impresa e

dal R.U.P.

4. È pure riservata alla Stazione appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore.

5. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018; per la totale o parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 8; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei lavori lo comunica al RUP perché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione della ripresa dei lavori disposta dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori e il RUP non ne abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore è tenuto a chiedere al RUP, tramite PEC, di dare le opportune indicazioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. Tale richiesta è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggior durata della sospensione.

7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

8. La sospensione può, altresì, essere disposta legittimamente dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, come lo svolgimento delle prove scritte degli esami di stato, l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti o, nel caso specifico, per incompatibilità di alcune lavorazioni con lo svolgimento dell'attività didattica per motivi di sicurezza o per consentire il trasferimento delle aule prima di dare avvio ai lavori di ciascuna unità strutturale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

9. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore per la sospensione parziale.

10. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

11. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori,

appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 7, 8 e 9, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

13. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

14. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

15. La Stazione appaltante non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Stazione appaltante stessa.

16. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere adeguato nel caso in cui intervengano modifiche, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, previste nell'art. 2 del presente Capitolato e nei casi in cui intervengano ulteriori modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. **Entro sette (sette) giorni dalla data del verbale di consegna**, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, distinto per ciascun Corpo di cui si compone l'edificio, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Questo documento, redatto dall'Appaltatore anche per le finalità del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli della sicurezza. Tale programma esecutivo redatto dall'Appaltatore deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro SETTE giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Le modifiche richieste dalla Direzione Lavori saranno a totale carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e per assicurare l'accentramento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto dell'appalto, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché verifiche di regolare esecuzione, collaudi parziali o specifici controlli;

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f) per esigenze indifferibili dell'attività didattica

3. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. L'Appaltatore dovrà inoltre adeguare il programma esecutivo dei lavori nei casi in cui, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervengano modifiche, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, previste nell'art. 2 del presente Capitolato e/o intervengano ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. L'Appaltatore dovrà inoltre aggiornare il programma esecutivo dei lavori in tutti i casi in cui, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riscontri uno scorrimento delle fasi o delle attività previste nelle precedenti stesure.

6. La mancata presentazione del programma esecutivo nei termini di cui al punto 1 potrà comportare l'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,1 per mille dell'importo contrattuale.

7. Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant'altro necessario al compimento dell'opera, che in ogni caso l'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d'arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito

8. La Direzione Lavori procederà a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse rispettato anche in minima parte l'esecutore è tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l'effettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d'appalto

9. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e all'approvazione da parte del Direttore Lavori del programma esecutivo da presentarsi da parte dell'impresa, sarà cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara. Pertanto qualora l'appaltatore non provvede a trasmettere il programma dei lavori, si farà riferimento al cronoprogramma di progetto per quanto riguarda il rispetto dei tempi, per l'applicazione della revisione prezzi e per quant'altro richiamato nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) il ritardo nell'inizio dei lavori o comunque durante la sua esecuzione, addebitabile alla

scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni anche se sono da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del processo autorizzatorio di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro, dalla ASL in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Precisato che l'intervento è finanziato con fondi del PNRR è estremamente importante il rispetto dei tempi contrattuali, per cui l'impresa dovrà dare continuità al cantiere per tutta la sua durata, in modo che possa essere controllato e accertato progressivamente dalla D.Lavori e dal R.U.P. l'avanzamento del cantiere.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Precisato che il danno comporta in tal caso la perdita dell'intero finanziamento da parte della stazione appaltante.

Art. 22 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 23 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto del D.Lgs. 276/2003, D.Lgs. 235/2003, L. 248/2006, in particolare:

entro sette giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere consegnato il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) per le valutazioni e le integrazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Per la conduzione dei lavori l'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo secondo i disposti del D.Lgs. 81/2008, art. 100, adempiendo in particolare alle norme previste dagli artt. 94, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 108, 109, 110, 114, 115 dello stesso D.Lgs.

Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche con il RSPP ed il dirigente dell'Istituto scolastico, per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per

concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; atali riunioni dovranno essere presenti, oltre ai rappresentanti ed ai tecnici dell'Appaltatore, i tecnici impiantisti.

Art. 24 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste

Salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Capitolato per le modifiche richieste ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, le opere e/o forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e già preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a misura sulla base dei prezzi indicati nell'elenco dei prezzi unitari e, ove mancanti, con i nuovi prezzi che saranno concordati di volta in volta, ai sensi dell'art. 41 del presente Capitolato, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai sensi della normativa vigente (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni attuative) e del successivo art. 42 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non esplicitamente ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di lavoro, l'Appaltatore sarà in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate con le modalità previste dall'art. 36 del presente Capitolato.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 38/2007 e degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante può procedere all'escussione della garanzia definitiva.

4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera e nei limiti del credito maturato dall'impresa, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 29 del presente Capitolato e dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016).

L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo sono, altresì, obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

Art. 26 - Prescrizioni sulla mano d'opera

1. All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge.

2. Qualora le attività affidate dall'Appaltatore agli altri soggetti di cui al primo comma coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente, e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Gli altri soggetti di cui al primo comma devono garantire anche gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano altresì ad applicare

il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo anche se non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse indipendentemente dall'Appaltatore stesso, dagli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, o da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

3. All'Appaltatore è fatto altresì obbligo di rispettare quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quanto previsto dall'art. 26, comma 8, concernente l'obbligo di dotare il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 27 - Subappalto

Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 e dall'art.49 della L.108/2021

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire direttamente la prevalente esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente **OS 18 - A per almeno il 50%**. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta densità di manodopera.

È ammesso, quindi, il subappalto delle sole categorie di lavorazioni OG1, OS28 e OS30 ad imprese qualificate per realizzare le lavorazioni oggetto di subappalto.. il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o affidare a cottimo.

Il subappalto o l'affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore, in fase di richiesta del subappalto, è tenuto ad allegare un computo metrico estimativo di sua redazione da cui risulti il dettaglio delle lavorazioni affidate in subappalto ed i relativi prezzi praticati. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza

completa di tutta la documentazione richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta, la Stazione appaltante provvederà a richiedere la necessaria integrazione e il termine di cui all'art. 105, comma 18, non inizierà a decorrere fino alla data di ricezione di tutti i documenti.

La Stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di subappalto di lavori, nell'esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 38/2007, il contratto di subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, e i costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario corrisponde alle imprese subappalto senza alcun ribasso.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche di cui all'art. 2 del presente Capitolato e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche

Come stabilito al punto 1. Lett. b punto 2) dell'art.49 della L: 108/2021 «**Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.**».

Art. 28 - Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando altresì la Stazione appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni o dei lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dall'art. 25 del decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018 (reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).

Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 16 del contratto e nei limiti del credito maturato in corso di esecuzione;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte dell'Appaltatore della parte di prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 31 - Danni e danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite, furto o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Art. 32 - Ultimazione dei lavori

Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito verbale, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore (art. 12, comma 1, D.M. n. 49 del 07.03.2018).

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare lavorazioni di piccola entità per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto col certificato di ultimazione dei lavori, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate (art. 12, comma 1, D.M. n. 49 del 07.03.2018).

Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di chiedere la consegna anticipata di porzioni delle opere realizzate, al fine del loro utilizzo, anche prima della completa conclusione dei lavori. Considerato che l'opera si svolgerà per Lotti, a conclusione dei lavori di ciascun lotto si procederà al relativo collaudo statico/certificato di regolare esecuzione ed al verbale di presa in consegna anticipata della porzione dell'edificio via via oggetto di intervento.

Art. 33 - Obblighi manutentori delle opere eseguite

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si

mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

L'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.

CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Art. 34 - Lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 41 del presente Capitolato.
5. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari.

Art. 35 - Lavori a corpo(laddove applicabile)

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, e secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. In altri termini, l'Appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione sia di quanto indicato nei disegni e nella descrizione dei lavori, sia di quanto non espressamente indicato ma comunque necessario alla perfetta esecuzione dei lavori secondo "la regola dell'arte". Pertanto si intendono inclusi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste comunque necessarie per dare il lavoro completamente compiuto nonché tutte le attività connesse ed accessorie quali – in via esemplificativa e non esaustiva - la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio eventualmente necessari, dei piani e programmi di intervento, misure, rilievi ed ogni attività di supporto alla Direzione Lavori, l'allacciamento di tutte le utenze necessarie all'esercizio del cantiere, l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie all'esercizio dello stesso e, in ogni caso, tutto quanto utile o necessario all'esecuzione di tutto quanto necessario per dare regolarmente compiuto il lavoro. È da intendersi incluso nell'Appalto ogni onere e adempimento in materia di sicurezza come definiti dalle norme vigenti in materia.

Art. 36 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato sarà

eseguita nel modo seguente:

- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo i prezzi indicati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture, ovvero, se mancanti, secondo i prezzi da definirsi ai sensi dell'art. 41 del presente Capitolato;
- per la mano d'opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell'esecuzione dei lavori e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su spese generali e utili.

Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

È escluso il parziale pagamento dei materiali introdotti in cantiere prima della relativa messa in opera.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M. 145/2000.

Art. 37bis – Conferimento a discarica- Oneri a discarica -

I materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di costruzione, qualora siano qualificati come rifiuti saranno smaltiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso discariche autorizzate o conferiti ad impianti di trattamento o riutilizzo autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. TRATTANDOSI DI PROGETTO FINANZIATO DAL PNRR l'appalto sarà soggetto al rispetto dei principi del DNSH – Do no significant harm, in particolare dell'Unità di misura M4C113.3 , E' RICHIESTO CHE ALMENO IL 70%, CALCOLATO RISPETTO AL PESO TOTALE, DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI RICADENTI NEL CAPITOLO 17 " Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati" (ex- Dlgs 152/06) sia inviato a recupero(R1-R3) .

Dell'avvenuto conferimento a discarica o ad impianti di trattamento o riutilizzo deve essere consegnata alla Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori) idonea documentazione.

L'importo destinato alla gestione e smaltimento dei rifiuti, è così suddiviso:

1. carico, trasporto e scarico in impianto autorizzato;
2. oneri di conferimento a impianto autorizzato dipendenti dal tipo di rifiuto;
3. tributi per il deposito in impianto autorizzato generalmente classificati in base ai codici CER;

Le voci 1 . 2 e 3 saranno riconosciute a misura, sulla base dei prezzi unitari . L'appaltatore nella formulazione della propria offerta (ribasso percentuale) dovrà tenere conto dei costi di cui sopra , compreso il tributo per il conferimento a discarica.

Art. 38 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 30% del valore del contratto di appalto ai sensi degli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021;
- rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta raggiunge l'importo di **EURO 100.000 (CENTOMILA)**
- rata di saldo ai sensi del successivo art. 43.

2. Potrà emettersi il primo S.A.L. al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso) e delle misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza

3. i successivi S.A.L. possono essere emessi al raggiungimento di almeno un ulteriore identico importo.

4. Ai sensi dell'Art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 "Termini di pagamento. Clausole penali"
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta

giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori,. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi dal R.U.P. contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

5. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante (R.U.P. e al D.Lavori tramite pec) il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, allegando possibilmente una propria contabilità dei lavori a dimostrazione della sua richiesta.
6. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e comunque entro al massimo sette giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore, il quale è tenuto a firmare prontamente gli atti contabili predisposti dal Direttore dei lavori;
7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'appaltatore di cui al punto 5. ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
8. Il direttore dei lavori, dopo la firma degli atti contabili, trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante ed all'appaltatore per l'emissione della fattura in modo da procedere al relativo pagamento.
9. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
- 10. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.**
11. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità
12. A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sull'importo di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'Appaltatore, il subappaltatore o i cottimisti trascurano qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede la Stazione appaltante:
 - mediante l'intervento sostitutivo di cui agli articoli 25 del presente Capitolato e 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - o, in ogni caso, tramite l'intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e, eventualmente, anche avvalendosi della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato e dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati. Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.

Art. 38 bis – DURC di congruità della manodopera

In attuazione del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021, è prevista la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

Si intendono comprese nel settore edile tutte le attività di cui all'allegato X del D.Lgs n. 81/2008, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'Appaltatore, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile tiene conto dei lavori eseguiti da parte dell'Appaltatore, in appalto o subappalto, ovvero dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore per il singolo cantiere con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-contraenti, ai lavoratori autonomi, costituiscono la base informativa per l'attestazione di congruità.

La verifica di congruità è eseguita dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente confrontando i dati delle denunce mensili dichiarati dall'Appaltatore e dagli altri soggetti esecutori presenti in cantiere, di cui al precedente comma, e gli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. La stazione appaltante si riserva di procedere alla congruità dell'incidenza della manodopera riferita

all'opera complessiva prima di procedere alla redazione del Conto finale, e all'erogazione del saldo. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente.

Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Appaltatore, prima della presentazione dell'offerta, può recarsi sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto, rendendosi così conto pienamente dei lavori da eseguire.

Precisato che il ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, deve intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Art. 40 - Revisione dei prezzi contrattuali

1. I lavori oggetto dell'appalto possono essere oggetto di modifiche:

- di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica per l'anno di presentazione dell'offerta;

2. La revisione dei prezzi in aumento e/o in diminuzione è valutata, sulla base del Prezzario dei Lavori della Toscana in vigore alla data della richiesta solo se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e, comunque, in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, sull'importo così determinato verrà applicato il ribasso d'asta formulato in sede di offerta. Per le finalità di cui al presente comma potranno essere utilizzate solo una quota parte della somma accantonata nel quadro economico per imprevisti, mentre non sarà possibile utilizzare in alcun modo il ribasso d'asta trattandosi di interventi a valere sul PNRR di competenza del Ministero dell'Istruzione.

3. La richiesta di revisione dei prezzi può essere formulata, dopo la stipula del contratto, solo a partire dalla data di approvazione del Prezzario cronologicamente successivo a quello utilizzato per il progetto posto a base di gara ed è attivata a seguito di specifica richiesta da parte dell'Appaltatore o di comunicazione da parte del RUP.

4. Il prezzo di un articolo su cui l'Amministrazione valuta la revisione (prezzo base) è quello indicato nell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara o, se sono state applicate una o più revisioni, il prezzo dell'elenco prezzi aggiornato all'ultima revisione effettuata.

5. La revisione dei prezzi sarà effettuata con le seguenti modalità:

1) se il singolo articolo di elenco prezzi è contenuto nel Prezzario regionale, le variazioni percentuali in aumento e/o diminuzione sono determinate calcolando lo scostamento percentuale del prezzo dell'articolo dell'anno in cui si applica la revisione rispetto al suo prezzo base. Nel caso in cui tale variazione superi il 5%, l'80% dell'eccedenza rispetto a tale percentuale (in aumento o in diminuzione) è applicata al prezzo inserito nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto e contabilizzato al netto del ribasso d'asta;

2) Se il singolo articolo di elenco prezzi non è presente nel Prezzario regionale, ma è stato definito attraverso analisi basate interamente su articoli del prezzario, le variazioni percentuali in aumento e/o diminuzione rispetto al suo prezzo base sono determinate rivalutando i prezzi dei singoli articoli componenti l'analisi, così come indicato al punto 1. Nel caso in cui tale variazione del prezzo così determinato superi il 5%, l'80% dell'eccedenza rispetto a tale percentuale (in aumento o in diminuzione) è applicata al prezzo dell'elenco prezzi allegato al contratto e contabilizzato al netto del ribasso d'asta.

3) Se il singolo articolo di elenco prezzi non è presente nel Prezzario regionale o comunque l'analisi non comprende solo articoli contenuti nel prezzario regionale, sono applicate le variazioni percentuali medie delle voci di riferimento o assimilabili e, se non presente, nel capitolo di riferimento (o capitolo assimilabile) in aumento e/o in diminuzione, del capitolo di riferimento del Prezzario regionale. Nel caso in cui tale variazione superi il 5%, l'80% dell'eccedenza rispetto a tale percentuale (in aumento o in diminuzione) è applicata al corrispondente prezzo dell'elenco dei prezzi unitari, allegato al contratto ed inserito in contabilità al netto del ribasso d'asta.

Le variazioni di prezzo da applicare per la revisione sono calcolate facendo la somma algebrica delle variazioni riportate negli aggiornamenti del Prezzario regionale successivi a quello di riferimento del prezzo base.

6. Nel caso sia attivata la revisione dei prezzi, si procederà all'emissione dello stato

avanzamento lavori comprensivo di tutte le lavorazioni svolte fino al momento della richiesta.

7. La revisione può essere richiesta non più di una volta all'interno del periodo di validità dell'ultimo Prezzario aggiornato ed è accompagnata dall'indicazione delle lavorazioni ancora da eseguire per le quali la stessa viene formulata.

8. Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi il Direttore dei lavori verifica che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nei termini indicati dal cronoprogramma e del programma esecutivo presentato dall'appaltatore

Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto.

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi.

Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.

I nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell'offerta, qualora applicabili in relazione alla tipologia dei lavori;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base dei prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell'offerta, o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e devono contenere tutti i dati relativi alla manodopera. Essi, inoltre, sono approvati dal RUP.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo i prezzi che ritenga equi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 42 - Perizie di variante e suppletive

La Stazione appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione le varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, sempre nei limiti stabiliti dall'art.106, commi 1, lettera c), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell'art. 41 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori.

La Stazione appaltante avrà diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. L'impegno che deriva dalle perizie di variante sarà sempre immediatamente vincolante per l'Appaltatore e diverrà vincolante per la Stazione appaltante solo dopo l'avvenuta formalizzazione degli atti all'uopo necessari.

L'Appaltatore può, inoltre, proporre varianti migliorative, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 8, comma 8, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018. In tal caso il direttore dei

lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori

Art. 43 - Conto finale e rata di saldo

Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, verrà redatto, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 14, comma 1, lett. e, D.M. n. 49 del 07.03.2018).

Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, al netto delle ritenute di garanzie, quale che sia il suo ammontare.

All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 44 – Certificato di collaudo provvisorio

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d'opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 102, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016).

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera necessari per le operazioni di verifica.

Qualora, durante le operazioni di collaudo, venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che l'organo di collaudo riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010, l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del D.P.R. 207/2010, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede automaticamente, sotto le riserve dell'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 - Risarcimento dei danni e rimborso spese

Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la stessa potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto.

In tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 46 – Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si intendono grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 anche i seguenti casi:

- a) inosservanza alle disposizioni della DL anche riguardo ai tempi di esecuzione;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- f) produzione di falsa documentazione o false dichiarazioni inerenti all'appalto, le relative forniture, i lavori in corso d'esecuzione o quelli svolti nonché falsificazione di documentazioni amministrative e contabili

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e collaudati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del Direttore dei lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell'importo contrattuale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile anche del danno che provenisse alla Stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altro Appaltatore.

.In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 47 - Definizione delle controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'art. 208 del

D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si verificano controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del Tribunale di SIENA

Art. 48 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita

L'approvazione del certificato di collaudo provvisorio non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso tutte le garanzie e responsabilità previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.

L'Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.

In esito a tale garanzia l'Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate.

Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

Art. 49 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria di lavoro si rimanda a quanto definito nel D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018,.

Di ogni materiale da porre in opera dovrà essere presentata al Direttore Lavori, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, una campionatura al cui esame sarà subordinata l'accettazione. All'arrivo del materiale in cantiere, la Direzione dei Lavori procederà alla verifica delle caratteristiche del materiale attraverso certificazioni e bolle di accompagnamento. Qualora lo ritenga necessario, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la Direzione dei lavori potrà ordinare il prelievo di campioni da inviare a laboratori autorizzati per le opportune analisi.

Per quanto non espressamente indicato o richiamato l'Appaltatore dovrà rispettare le norme UNI e le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere europeo.

Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano il medesimo argomento, sarà esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci di lista menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice, tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che l'Appaltatore è libero di proporre.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Art. 50 – Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere

1. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. n. 38/2007, anche per il tramite del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'art. 16 della L.R.

38/2007;

- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

2. La Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, si riserva di procedere all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.

3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L.R. n. 38/2007, è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza.

Art. 51 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

- a) eventuali proposte di modifica e/o integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- c) un Piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 qualora sia prevista l'installazione di ponteggi per l'esecuzione dei lavori;
- d) .In particolare l'Appaltatore provvede a:
 - 1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
 - 2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - 3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
 - 4) richiedere tempestivamente entro 10 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per le parti di cui ritiene di aver bisogno precisazioni e chiarimenti oppure per quanto risulti omesso o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero proporre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione modifiche al Piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
 - 5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
 - 6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza [art. 18, comma 1, lett.b), D.Lgs. n. 81/2008];
 - 7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza [art. 43, comma 1,

lett. a), D.Lgs. n. 81/2008];

- 8) assicurare, con oneri a proprio carico:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- 9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- 12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;
- 13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
- 14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
- 15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- 16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
- 17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 52 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi, tra gli altri compiti, devono anche:

- 1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
- 2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della sicurezza;
- 3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);
- 4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
- 5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 53 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere, tra gli altri compiti, deve anche:

- 1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- 3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- 4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 54 - Obblighi dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- 1) i regolamenti in vigore in cantiere;
- 2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 55 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve presentare al R.U.P. la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il R.U.P. , per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 56 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al R.U.P: e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 57 - Normativa di riferimento

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli

apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento, nonché dei relativi costi.

L'Appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste nel presente Capitolato dovranno essere conformi, oltre alle norme elencate nell'art. 11 del presente Capitolato, anche alle seguenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
- prescrizioni dell'Asl;
- prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro;
- L.R. n. 65/2014 e D.P.G.R. 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005), vigente in via transitoria;
- normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPEL, CEI, ecc.;
- tutte le norme, le disposizioni tecniche e le prescrizioni contenute e richiamate negli elaborati del progetto esecutivo;
- Legge 1° marzo 1968, n. 186, "Disposizioni concernenti la produzione di materiali ed apparecchiature, macchinari installazioni impianti elettrici ed elettronici";
- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE CEI 20-27: "Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione";
- CEI-UNEL 35011: "Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione";
- CEI-UNEL 35024/1: "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria" (per pose fisse) (CEI 64-8 Art. 523.1.3);
- CEI-UNEL 35026: "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata";
- CEI EN 50086-1 (CEI 23-39): Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche;
- CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;
- Norme UNI EN 40 "Pali per illuminazione pubblica".

Art. 58 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori

Nei limiti fissati dal Cronoprogramma e dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico-scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Nei disegni di progetto sono riportate, a titolo informativo, le planimetrie delle aree relative alle reti interrato esistenti resta ovviamente inteso che tutte le infrastrutture interrato e fuori terra dovranno essere conservate integre e costantemente funzionanti, salvo quanto diversamente ed espressamente specificato nel seguito del presente articolo. Le informazioni contenute negli elaborati di progetto dovranno comunque essere verificate dall'Appaltatore, in stretto coordinamento con la Direzione Lavori, consultato anche il Coordinatore della Sicurezza.

Per quanto lo specifico elaborato riporti la migliore ricostruzione dello stato dei sopra/sottoservizi, non si può escludere la presenza di ulteriori servizi operativi o dismessi. L'Appaltatore ha la responsabilità di controllare la presenza dei servizi e di operare in modo da evitare rischi per la sicurezza dei lavoratori, di terzi, assicurando il mantenimento in esercizio delle reti durante i lavori.

Indagini preliminari per la ricerca dei sopra/sottoservizi - Nel corso delle attività preliminari, ai fini della identificazione di dettaglio delle interferenze con gli impianti e le reti tecnologiche presenti nelle aree o nelle immediate adiacenze, non potendosi completamente escludere la presenza di sottoservizi o manufatti aggiuntivi a quelli censiti, l'Appaltatore procederà all'esecuzione di una sistematica attività preliminare di ricerca dei sottoservizi in tutte le aree, mediante l'utilizzo integrato delle migliori tecniche disponibili di indagine non invasiva anche del sottosuolo se necessario atte all'individuazione plano-altimetrica dei sottoservizi interrati, quali georadar. Gli esiti delle indagini saranno riportati, a cura e onere dell'Appaltatore, su apposita mappatura. Gli esiti complessivi delle verifiche per l'identificazione di dettaglio delle interferenze saranno infine registrati in apposito verbale, corredato di tutta la documentazione sopra descritta, sulla base dei documenti tecnici predisposti a cura e onere dell'Appaltatore, in contraddittorio con la Direzione Lavori e di concerto con il Coordinatore della Sicurezza. A valle della verbalizzazione degli esiti dell'indagine sui sottoservizi, e prima dell'inizio di ogni attività di scavo, sarà cura e onere dell'Appaltatore effettuare – se necessaria - la messa a giorno delle linee impiantistiche, per desumerne le caratteristiche costruttive di dettaglio, ai fini della risoluzione delle interferenze con i lavori da eseguire. L'Appaltatore è in ogni caso esclusivo responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare nel corso di tali attività. Qualora in tale fase l'Appaltatore verificasse la presenza di ulteriori reti esistenti, alimentate e non, non indicate negli elaborati di progetto e non rilevate dall'attività di indagine condotta, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori, che effettuerà le indagini del caso e darà disposizioni opportune.

Criteri generali per la gestione delle interferenze - Dopo la messa a giorno degli impianti e durante l'esecuzione dei lavori, dovrà in ogni caso essere evitato da parte dell'Appaltatore qualsiasi danneggiamento e fuori servizio degli impianti esistenti (salvo se diversamente indicato dalla Direzione Lavori, che potrà ordinarne la rimozione e lo smaltimento), eseguendo i lavori in stretto coordinamento con la Direzione Lavori. Sarà comunque compito e onere dell'Appaltatore verificare, caso per caso, le interferenze effettivamente esistenti nelle aree di lavoro e provvedere alla relativa risoluzione, con le modalità idonee e necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività previste e garantendone al contempo la preservazione in sicurezza ed il costante mantenimento della completa integrità e funzionalità. Per quanto riguarda i servizi interferenti con i lavori, per i quali debba essere garantita costantemente nel tempo la funzionalità e continuità di esercizio, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e onere alle necessarie attività di:

- mantenimento in esercizio, anche mediante l'utilizzo di idonei apprestamenti speciali qualora esista il rischio che la linea rimanga sospesa (p.e. sostegni, supporti, etc.);
- sostituzione o riallocazione mediante la realizzazione di linee di by-pass con caratteristiche tecniche equivalenti all'esistente, contestuale demolizione o rimozione dei sottoservizi sostituiti o rilocati, smaltimento dei materiali di risulta da queste attività.

Per la realizzazione di eventuali by-pass, l'Appaltatore dovrà procedere alla realizzazione dei tratti previsti, in corrispondenza delle zone di installazione, in modo da minimizzare i tempi di collegamento alle linee esistenti. L'Appaltatore dovrà procedere quindi, con il sezionamento della linea esistente, la disattivazione e lo svuotamento della linea esistente, il collegamento del by-pass e la contestuale messa in servizio del by-pass, secondo una sequenza temporale e operativa da programmare anticipatamente e da eseguirsi nel minore tempo possibile. Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attività di collegamento e messa in servizio dei by-pass dovrà comunque essere programmata ed eseguita secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Le modalità di risoluzione delle interferenze dovranno comunque essere definite in dettaglio, caso per caso, dall'Appaltatore di concerto con la Direzione Lavori. In particolare, per la

risoluzione della singola interferenza, l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, entro il termine temporale indicato dalla Direzione Lavori, un apposito Piano di Gestione delle Interferenze, basato sullo stato di fatto desunto dalle indagini di campo e dalla messa a giorno dei sottoservizi. Il Piano di Gestione delle Interferenze dovrà essere approvato da parte della Direzione Lavori, che potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie. Il Piano di Gestione delle Interferenze dovrà contenere:

- un piano di dettaglio per la definizione delle modalità di gestione delle interferenze, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie per assicurare la rimozione di tutti i terreni previsti;
- l'individuazione delle necessarie procedure di sicurezza da utilizzare durante l'esecuzione dei lavori;
- le tempistiche per la realizzazione degli interventi di risoluzione previsti.

Art. 59 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo firmi con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 60 - Forma e contenuto delle riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 61 – Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici e nel PNRR

Come previsto dall'art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 , nonché dalle Linee guida approvate con Decreto del

Ministro per le pari opportunità e del Ministro delle politiche giovanili dello scorso 7 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

- 1. **Rapporto sulla situazione del personale** L'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, impone agli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a pena di esclusione dalla gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46. Qualora le imprese non abbiano ancora trasmesso il suddetto rapporto nei tempi previsti dal richiamato articolo 46 del codice delle pari opportunità, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità. La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara.

- 2. **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** L'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto,** una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere nel tempo sopra indicato comporta l'applicazione della penale come indicato al punto 5. del presente articolo.

- 3. **Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68** L'articolo 47, comma 3 bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro per le persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma deve essere trasmessa dal legale rappresentante anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata presentazione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3bis dell'art.47 del Decreto-legge n.77 /2021 determina l'applicazione della penale, come indicato al punto 5 del presente articolo.

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

- 4. **Clausole contrattuali per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere, l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne**

Il comma 4 dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 prevede l'obbligo da parte dell'impresa di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse o strumentati, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, da intendersi con riferimento ad entrambe le tipologie. Le nuove assunzioni dovranno essere impiegate lungo l'arco temporale del contratto e strettamente solo

all'interno del contratto aggiudicato. Esse sono riferite anche alle prestazioni affidate in subappalto o tramite avvalimento, le quali concorrono al raggiungimento della quota di cui sopra, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Precisato che le stazioni appalti possono derogare dall'obbligo di cui sopra, dietro adeguata e specifica motivazione anche stabilendo una quota inferiore, dandone evidenza nella determina a contrarre o in un altro atto immediatamente esecutivo della determina stessa. Nel caso del presente contratto, come indicato altresì nella determinazione dirigenziale con la quale si approvava l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si ritiene di :

- a) **DEROGARE dall'obbligo assunzionale della quota del 30% all'occupazione femminile**, visto il basso tasso di occupazione femminile nel settore dei lavori edili, oggetto del presente contratto. Vedasi al proposito l'allegato A e l'allegato B del Decreto del Ministero del Lavoro Div. II.R. 402.17-12--2021, dove sia per le *Professioni (CP 2011) gruppo 6.1-Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici* che per il Settore *Costruzioni della sezione ATECO 2007* il livello di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT risulta nettamente inferiore a quello maschile. La percentuale di occupazione femminile per l'anno 2020 come operai specializzati in campo edile risulta del 2,1% con un tasso di disparità uomo-donna del 95,8%. L'obbligo assunzionale femminile, funzionale al raggiungimento della percentuale del 30% del personale da destinare all'esecuzione del contratto aggiudicato o anche percentuali inferiori, potrebbe incontrare gravi difficoltà per l'appaltatore, considerata la situazione oggettiva del mercato dell'occupazione femminile nel settore delle costruzioni edili.
- b) **DEROGARE dall'obbligo assunzionale della quota del 30% all'occupazione giovanile**, stabilendo una percentuale inferiore pari al 20 % per il presente contratto, vista da una parte la necessità di disporre di personale specializzato già formato con esperienza ultraquindicennale, nonché della difficoltà registrata in generale in questo periodo nel settore delle costruzioni edili di reperire manodopera, indipendentemente dall'età anagrafica. L'inserimento di un obbligo assunzionale giovanile del 30% in presenza di un mercato occupazionale che presenta carenza di personale nel settore edile potrebbe incontrare difficoltà di ossequiare l'obbligo richiesto.

- 5. Applicazioni delle penali

L'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento da parte dell'appaltatore.

E' prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) Per la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto , è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- 2) Per la mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
- 3) Per il mancato rispetto dell'obbligo assunzionale della quota del 20% per l'occupazione giovanile, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.